

CAMERA DEI DEPUTATI N. 531

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(BO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAMBRONI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(MEDICI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(SEGNÌ)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MORO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FERRARI AGGRADI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(ANGELINI)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(MONALDI)

Modifiche del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali

ONOREVOLI DEPUTATI! — Le invenzioni industriali interessanti la difesa militare del Paese sono, attualmente, regolate dalle disposizioni degli articoli 10, 11, 40, 41, 43, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali e degli articoli da 45 a 58 del regolamento approvato col regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, integrate o modificate da quelle del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1145.

Le disposizioni suddette prevedono, sostanzialmente, l'obbligo dell'Ufficio centrale brevetti di dare immediata comunicazione, a mezzo di appositi elenchi delle domande di brevetto per invenzione industriale e per modello industriale ivi depositate o pervenute per il tramite degli Uffici periferici. Analoga obbligazione incombeva, prima delle modifiche al regolamento approvato col regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, agli Enti organizzatori di esposizioni nazionali od internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute tenute nel territorio dello Stato, per quanto concerne l'elenco degli oggetti da esporre, riferentisi ad invenzioni non protette da brevetto. Il Ministero della difesa può, non appena eseguito il deposito di una domanda di brevetto relativa ad invenzione utile alla difesa militare del Paese, prendere visione della descrizione e dei disegni e chiedere il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa alla invenzione stessa, ponendovi il vincolo del segreto.

Peraltro, se entro il termine di otto mesi a far tempo dal deposito della domanda di brevetto, il Ministero della difesa non decide per la espropriazione dell'invenzione in corso di brevettazione, si dà seguito alla procedura ordinaria per la concessione del brevetto.

Sia durante la procedura di esproprio che posteriormente alla promulgazione del relativo decreto, ove questo ne porti obbligo, l'invenzione deve essere tenuta segreta, punendosi la violazione di tale segreto ai sensi dell'articolo 262 del Codice penale.

In virtù dell'articolo 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, le stesse norme si applicano in materia di domande di brevetto per modelli industriali, con l'unica variante che il termine di differimento entro il quale il Ministero della difesa deve pronunciarsi per l'espropriazione dell'invenzione, è ridotto da 8 a 4 mesi.

Le cennate norme dirette a stabilire per ovvie ragioni la possibilità di vietare la divulgazione di invenzioni che rivestano carattere di segreto militare consentendo al Ministero della difesa di disporre liberamente, previo indennizzo agli aventi diritto, presentano, peraltro, talune lacune ed incongruenze che, data la delicatezza della materia, si ravvisa urgente eliminare.

Per quanto riguarda le invenzioni non brevettate che possono figurare nelle esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, con gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1145, si era già provveduto alla modificazione di alcune disposizioni del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, al fine del loro adeguamento alle attuali modalità funzionali delle manifestazioni fieristiche.

In tale occasione si provvede (articoli 4, 5 e 6 del richiamato decreto 20 ottobre 1953, n. 1145) a sopprimere l'articolo 49, a modificare il testo dell'articolo 50 e ad integrare di un terzo ulteriore comma l'articolo 51 del già citato regolamento 5 febbraio 1940, n. 244. In quella occasione il Consiglio di Stato, cui lo schema di decreto venne sottoposto per il prescritto parere, riconosciuto che il sistema proposto era più corrispondente alle esigenze pratiche ed attuali delle organizzazioni fieristiche e dava sufficienti garanzie per la tutela degli interessi militari del Paese, osservava però che la riforma proposta doveva avere il suo compimento con la modifica degli articoli 10 ed 11 del regio decreto n. 1127 del 29 giugno 1939.

Si è ritenuto pertanto opportuno, in occasione dell'aggiornamento delle disposizioni legislative concernenti le invenzioni interessanti la difesa militare del Paese predisposto con il presente disegno di legge, trasferire nel testo di quest'ultimo quelle norme del de-

creto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1145, che, in considerazione della loro natura non regolamentare, debbono trovare sistematico collocamento in un provvedimento legislativo.

D'altra parte la revisione legislativa proposta con l'annesso disegno di legge non poteva limitarsi unicamente alla definitiva sistemazione della materia concernente le invenzioni non brevettate figuranti nelle esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, essendo divenuta indifferibile la revisione del complesso delle norme giuridiche concernenti la materia delle invenzioni interessanti la difesa militare del Paese contenute nel regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Secondo il sistema della legge attualmente in vigore, l'inventore è completamente libero di depositare la domanda di brevetto solo all'estero, o prima all'estero o contemporaneamente all'estero ed in Italia.

Nessun utile intervento può esplicare allo stato attuale della legislazione l'Amministrazione militare, nei casi in cui l'inventore si avvalga di una di tali facoltà.

È evidente l'urgenza di porre rimedio ad un tale stato di cose ed in proposito giova ricordare che, nella legislazione di molti Paesi esteri (ad esempio Stati Uniti d'America, Francia), è sancito il divieto di depositare all'estero domande di brevetto per invenzioni ritenute utili alla difesa nazionale senza che gli interessati ne abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione della competente Amministrazione militare. È di assoluta evidenza, infatti, che, ove un'invenzione fosse stata precedentemente depositata all'estero, la imposizione del vincolo del segreto sulla successiva domanda depositata in Italia, non avrebbe pratico contenuto non potendosi, evidentemente, imporre il vincolo del segreto sui documenti depositati nel Paese estero.

Ma altre lacune presentano le norme in vigore, rispetto alle esigenze della difesa nazionale. Infatti, quando si ravvisa la necessità di porre un'invenzione sotto il vincolo del segreto, l'Amministrazione militare non ha, attualmente, altra scelta che quella di procedere alla espropriazione della stessa.

Secondo le disposizioni vigenti non esiste, inoltre, nessuna possibilità di porre al segreto invenzioni di titolarità estera per le quali le competenti autorità del Paese di origine autorizzassero il deposito in Italia a condizione che le invenzioni stesse non fossero divulgate. Occorre, pertanto, armonizzare le disposizioni suddette con le obbligazioni derivanti da

accordi internazionali ratificati ed esecutivi in Italia.

Il disegno di legge che si sottopone all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea è informato ai principi precedentemente riassunti.

* * *

L'articolo 10 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, integrato dall'articolo 50 del regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 (articolo, quest'ultimo, abrogato e sostituito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1145) riproduce, sostanzialmente, la norma contenuta all'articolo 1 dell'abrogato regio decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 176, col quale venne istituito l'esame preventivo sulle invenzioni presentate nelle mostre od esposizioni nazionali alle quali fosse stata concessa la protezione temporanea. Tali disposizioni erano divenute di impossibile attuazione per il diverso ordinamento assunto dalle manifestazioni fieristiche e poneva gli Enti destinatari nella incresciosa alternativa di non applicare la legge o di rinunciare alla possibilità di autorizzare l'esposizione di oggetti riferentisi ad invenzioni non brevettate.

Per porre, in qualche modo, riparo a tale incongrua situazione si provvede per la emanazione del più volte richiamato decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1145, col quale venne disposta l'abrogazione dell'articolo 49, la modificazione del testo dell'articolo 50 e del terzo comma dell'articolo 51 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244. Peraltro, come venne osservato dallo stesso Consiglio di Stato in sede di parere sullo schema del provvedimento soprarichiamato, trattandosi di disposizioni di evidente contenuto non regolamentare, con gli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato disegno di legge si viene a dare sistemazione opportuna e definitiva alla materia.

Più precisamente, con l'articolo 1 si sostituisce l'attuale redazione dell'articolo 10 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127, con quello dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1145, estendendo, peraltro, le facoltà attribuite al Ministero della difesa di procedere, a mezzo di propri funzionari ed ufficiali, a particolareggiato esame degli oggetti da esporre anche nelle mostre per le quali non si sia disposto per la concessione della protezione temporanea prevista all'arti-

colo 8 dello stesso regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Si è ritenuto, infatti, che i motivi che consigliano di sottrarre alla visione del pubblico le invenzioni interessanti la difesa militare del Paese sussistano anche per mostre od esposizioni di carattere locale o provinciale, alle quali pure, pertanto, dovrà essere consentito l'accesso dei funzionari e degli ufficiali del Ministero della difesa per l'esercizio delle loro funzioni di accertamento. Semmai, la mancata concessione della protezione temporanea costituisce un motivo ulteriore per sottoporre ad identico regime le invenzioni non brevettate interessanti la difesa nazionale che potessero figurare in tali esposizioni e ciò, in quanto la mancanza del decreto di protezione temporanea, l'esposizione dell'oggetto o del trovato costituirebbe divulgazione della invenzione, con effetto distruttivo della novità della stessa e conseguente impossibilità di proteggerla con un valido brevetto.

L'articolo 2 riproduce la norma di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 51 del regolamento 5 febbraio 1940, n. 244, e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1145, norme tutte di cui appare evidente il contenuto legislativo anziché regolamentare. L'articolo 3 riproduce parte delle sanzioni penali per l'inservanza delle disposizioni di cui sopra, già previste dall'articolo 11, comma primo, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, opportunamente aggiornate per quanto concerne l'importo delle ammende.

Con l'articolo 4 dell'accluso disegno di legge si introduce nella nostra legislazione un principio che, esistente già in molti ordinamenti esteri (si sono citati precedentemente, a titolo esemplificativo, gli Stati Uniti d'America e la Francia), trova un precedente nel nostro ordinamento giuridico nella norma dell'articolo 21 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, sulla disciplina delle requisizioni. Sono già stati chiariti i motivi che giustificano la suddetta norma che, pur costituendo una innegabile limitazione della libertà del singolo, risponde ad esigenze insopprimibili della difesa militare del Paese. Si è ritenuto opportuno scegliere il criterio della residenza, in luogo di quello della cittadinanza per la identificazione dei soggetti ai quali la norma si applica, perché è sembrato che sarebbe stata priva di pratico contenuto una disposizione che avesse imposto doveri di difficile osservanza a cittadini italiani residenti all'estero. Si è tenuto, d'altra parte, a

contenere in limiti di tempo estremamente brevi (60 giorni) il termine entro il quale non può essere effettuato il deposito all'estero di una domanda di brevetto depositata in Italia o entro il quale l'Amministrazione è tenuta a decidere sulle richieste di autorizzazione.

Anche il successivo articolo 5 dello schema di provvedimento prevede una disposizione di carattere innovativo resasi necessaria, come si è chiarito in precedenza, anche per rendere possibile l'adempimento di obbligazioni derivanti da trattati internazionali in vigore. Con la norma di cui trattasi le disposizioni dell'articolo 40 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono integrate nel senso di attribuire al Ministero della difesa la facoltà di chiedere, per invenzioni ritenute utili alla difesa militare del Paese, entro il termine di otto mesi dalla data di deposito della domanda, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa alla invenzione, senza dover ricorrere alla procedura di esproprio. Tale differimento, che in ogni caso non potrà eccedere la durata di anni cinque, a far tempo sempre dalla data di deposito della domanda di brevetto, dà diritto all'inventore o al suo avente causa ad una indennità proporzionata al danno subito.

L'articolo 6 contempla il caso che il differimento della concessione del brevetto e delle pubblicazioni relative venga disposto a seguito di richiesta di Stati esteri che accordino reciprocità di trattamento. Tale disposizione, oltre a rendere possibile l'attuazione di accordi internazionali di mutua assistenza o di scambio di informazioni, risponde ad un'esigenza vivamente sentita in quanto, prevedendo le disposizioni legislative vigenti, per mantenere segreta una invenzione di interesse militare, la sola procedura della espropriazione, non poteva darsi corso a richieste avanzate da Stati esteri e, correlativamente, non era possibile ottenere diritti di privativa, vincolati a segreto, fuori del territorio dello Stato.

Con l'articolo 7 dello schema si provvede al necessario coordinamento del primo comma dell'articolo 41 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, con le nuove disposizioni previste al precedente articolo 6 dello schema stesso modificatrici dell'articolo 40 del suddetto regio decreto n. 1127.

Di nessun chiarimento abbisogna l'articolo 8 del disegno di legge annesso alla presente relazione.

DISEGNO DI LEGGE**ART. 1.**

L'articolo 10 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il Ministero della difesa ha facoltà, mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati, consegnati per la esposizione, che possano ritenersi utili alla difesa militare del Paese, ed ha facoltà, altresì, di assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.

Gli Enti organizzatori di esposizioni debbono consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi di questo decreto.

I funzionari e gli ufficiali di cui sopra possono imporre all'ente stesso il divieto di esposizione per quelli che riconoscano utili alla difesa militare del Paese ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 10 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente articolo 10-bis:

« La presidenza dell'esposizione deve conservare gli oggetti considerati all'ultimo comma del precedente articolo, col vincolo di segreto sulla loro natura e deve dare notizia agli interessati del divieto stesso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, diffidandoli circa l'obbligo di segreto.

Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi dovranno essere subito ritirati, senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero della difesa, per gli oggetti riferentisi ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dall'invenzione ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute in questo decreto ».

ART. 3.

L'articolo 11 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione degli oggetti indicati nei pre-

cedenti articoli 10 e 10-bis, i responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 500.000 ».

ART. 4.

Dopo l'articolo 27 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente articolo 27-bis:

« Le persone indicate nell'articolo precedente, se risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri le loro domande di concessione di brevetto né depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quelle di presentazione dell'istanza di autorizzazione.

Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, sentito quello della difesa. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni del primo comma è punita con l'ammenda non inferiore a lire 30.000 o con l'arresto.

Se la violazione è commessa quando l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura non inferiore a un anno ».

ART. 5.

All'articolo 40 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono aggiunti i seguenti ultimi commi:

« Tuttavia nel termine di cui al comma precedente il Ministero della difesa può chiedere che sia ulteriormente differita, per un tempo non superiore a cinque anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del brevetto e ogni pubblicazione relativa all'invenzione. In tal caso l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad un'indennità proporzionata al danno.

Per la determinazione dell'indennità si applicano le disposizioni dei successivi articoli 63 e 64 ».

ART. 6.

Dopo l'articolo 40 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente articolo 40-bis:

« A richiesta di Stati esteri che accordino trattamento di reciprocità, il Ministero della difesa può chiedere il differimento della con-

cessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande di brevetto già depositate all'estero e ivi soggette a vincoli di segreto.

Alla determinazione delle indennità si provvede secondo quanto indicato nell'articolo precedente.

Le indennità sono a carico dello Stato estero richiedente ».

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 41 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della richiesta di differimento e per tutta la durata del differimento stesso, nonché durante lo svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto se questo porti l'obbligo del segreto ».

ART. 8.

Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge restano abrogati:

l'articolo 51 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1145.